

_Lettera_N_3021

Al ministro della Pubblica Istruzione Michele Coppino
Torino, poster. 3 luglio 1879

Schiarimenti sopra il decreto con cui il signor Ministro della pubblica istruzione ordinava la chiusura delle scuole ginnasiali del Ritiro, ossia ospizio noto col nome di Oratorio di S. Francesco di Sales in Torino.

Esposizione storica

Alla E. V. è certamente noto come pel vivo desiderio di provvedere in qualche modo a tanti sfortunati giovanetti, che pel loro abbandono, si vanno preparando un tristo avvenire, fin dall'anno 1841 mi sono dato cura di raccoglierne il maggior numero possibile in appositi giardini di ricreazione.

Nel 1846 pei più abbandonati e pericolanti si aprì un caritatevole ospizio, cui le Autorità Civili e Governative solevano inviare cotale sorta di miserabili fanciulli. Scopo principale era di far loro apprendere un'arte o mestiere per renderli capaci di guadagnarsi un giorno onesto sostentamento.

Tra i ricoverati poi ve n'erano alcuni che avevano sortito dalla natura attitudine speciale per la scienza, ed altri, perché appartenenti a famiglie nobili o di civile condizione ma decaduti, venivano destinati allo studio delle classi secondarie.

Se ne ottenne buon risultato, mentre non pochi di loro giunsero a fare onorata carriera nel commercio, nella milizia, nell'insegnamento, e taluni anche a coprire delle prime cattedre nelle Università dello Stato. Parecchi eziandio desiderosi di appigliarsi all'arte tipografica divennero allievi della tipografia di questo medesimo Istituto.

Queste scuole furono dall'autorità scolastica in ogni tempo considerate come opera caritatevole, casa di ricovero, a guisa di numerosa famiglia di cui lo scrivente sotto ad ogni rapporto fa le veci di padre. Ciò era tutto in conformità della legge Casati sulla pubblica istruzione articoli 251-252 così espressi: Articolo 251 "L'Istruzione secondaria che si dà nell'interno delle famiglie sotto la vigilanza dei padri o di chi ne fa legalmente le veci, ai figli della famiglia ed ai figli dei congiunti della medesima, sarà prosciolta da ogni vincolo d'ispezione per parte dello stato".

Articolo 252 "Alla istruzione di cui nell'articolo precedente sarà egualata quella che più padri di famiglia associati a questo intento faranno dare sotto l'effettiva loro vigilanza e sotto la loro responsabilità in comune ai propri figli".

Anzi i Regi Provveditori delle scuole, i Ministri della Pubblica Istruzione si resero sempre benemeriti col favore della loro autorità, coll'aiuto pecuniario, ed indirizzando anche poveri giovanetti che la sventura avesse gettato dall'agiatazza alla miseria. I Reali Nostri Sovrani, e lo stesso Regnante Umberto I furono sempre i nostri più insigni benefattori.

Solamente nel passato anno scolastico 1877-78 il sig. Regio Provveditore di questa provincia torinese ci ordinò di porre in classe insegnanti titolati sotto pena di non più permettere l'apertura delle nostre classi ginnasiali. Tale esigenza cagionava non leggero disturbo e spesa; tuttavia:

Considerando che questo sarebbe stato un infortunio per tanti figli del popolo che forse non potendosi applicare a faticoso mestiere, dovrebbero ritornare nel tristo abbandono in cui giacevano;

Desideroso d'altro canto di obbedire per quanto è possibile alle Autorità dello Stato, ho procurato di mettere in classe insegnanti col loro rispettivo titolo; e, poiché alcuni di essi sono applicati all'Amministrazione materiale dell'istituto, mettevamo supplenti idonei, che hanno titoli equipollenti, e costoro assistevano e dirigevano le classi quelle ore in cui quelli non potevano trovarsi.

Le cose erano così avviate quando in tempo di mia assenza il Regio sig. Provveditore (lettera sua 2 gennaio anno corrente) venne improvvisamente a fare

novella visita alle nostre scuole. Egli dichiarò che per la pulizia, igiene, disciplina e moralità si lasciava niente a desiderare; ma notò che tre insegnanti titolari erano in quelle ore occupati nei rispettivi uffici amministrativi e in loro vece trovò i supplenti. Per questo solo motivo, come sta scritto nella mentovata lettera, minacciò la chiusura dell'Istituto se non stavano permanenti al loro posto i professori dati in nota.

Credo bene di osservare che l'anno scolastico dura in questo ospizio dai 15 di ottobre ai 15 di settembre, e che l'orario delle scuole potendo essere ordinato secondo la maggior comodità degli insegnanti, quantunque in alcune ore ed in alcuni giorni i singoli professori titolari non si trovino in classe, essi non abbandonano punto il regolare insegnamento; poiché se in certe ore e giorni sono impediti dalle molte loro occupazioni di tenersi all'orario legale, compensano con esuberanza l'insegnamento nelle ore libere dalla rispettiva amministrazione. Devesi pure osservare che non esiste legge alcuna che obblighi gli Istituti privati ad osservare gli orari scolastici governativi.

Ignoro pure che vi siano leggi le quali proibiscano ai titolari di farsi supplire quando essi non possono trovarsi nella rispettiva classe.

Ed avendone in questa nostra medesima Torino dei pubblici insegnanti che suppliscono in Licei di primo grado senza titolo di sorta, se non vogliamo chiamare titolo equipollente l'approvazione del sig. R. Provveditore.

Nulladimeno volendomi non solamente tenere sottomesso ma eziandio ossequioso all'autorità scolastica chiedeva che per via di favore mi si volesse dare un lasso di tempo, affinché io potessi provvedere non solamente quanto prescrivevano le leggi, ma quanto desiderava lo stesso sig. Provveditore. Nella istanza presentata al sig. Presidente scolastico aggiungeva queste parole:

"Supplico pertanto la S. V. Ill.ma, come padre dei poveri figli del popolo, a voler interporre i suoi buoni uffici sia presso il Consiglio Scolastico della Provincia di Torino, e sia, se occorre, anche presso il sig. Ministro della Pubblica Istruzione, affinché, non a me, ma a questi miei ricoverati sia concesso lo spazio di tempo implorato. Qualora poi non potessi conseguire l'implorato favore, per non danneggiare l'avvenire dei miei poveri giovani e gettarli in mezzo ad una strada, mi sottoporrei al grave sacrificio di modificare l'Amministrazione dell'Istituto, affinché ogni professore possa trovarsi nella propria classe a quell'orario che si volesse prescrivere".

Ho atteso molto tempo un favorevole riscontro o almeno una tolleranza fino alla fine dell'anno scolastico, ma invece il 23 corrente mese di giugno mi viene comunicato il decreto di chiusura delle nostre scuole.

Alcune osservazioni sopra questo Decreto

Finora in tutti i miei rapporti colle Autorità civili ho sempre tenuto quale rigoroso dovere di seguire la volontà di chi comandava senza mai servirmi delle leggi. Nel caso presente io prego mi sia concesso di fare alcune rispettose osservazioni.

Dal giorno 23 al 30 giugno tolti i giorni festivi rimangono 4 giorni per dare gli esami a quasi 300 allievi, prevenire i loro parenti o tutori, di cui abitano città lontane, ed altri in assai remote nazioni. Tali sono Francia, Inghilterra, Polonia etc. Inoltre molti di questi allievi sono stati inviati dalle Autorità Governative o Municipali, mi ripugna il doverli loro rinviare; neppure queste Autorità potrebbero tosto trovare ai loro protetti un nuovo collocamento. Ciò domanda certamente più di quattro giorni. Per questo lato il Decreto mi tornava di impossibile esecuzione. Si noti eziandio che molti di questi giovanetti sono orfani e assolutamente privi di mezzi di fortuna. Che farne? Gettarli nel primiero abbandono? Non ho cuore di farlo se non costretto dall'Autorità, che credo non verrà a questo estremo.

Illegalità del Decreto

Prima di venire alla proposta di chiusura parrebbe dovuto eseguire l'articolo 248 e dar tempo al Capo dell'Istituto di fare le sue osservazioni. Se tale

articolo fosse stato osservato si sarebbero dati i necessari schiarimenti mettendo in grado il Consiglio Provinciale Superiore per le scuole di proferire fondato giudizio.

La legge poi sulla pubblica Istruzione stabilisce (articolo 247) le cause di chiusura come segue: "Non può essere chiuso un Istituto se non per cause gravi in cui sia impegnata la conservazione dell'Ordine morale e la tutela dei principii che governano l'Ordine sociale pubblico dello stato o la salute degli allievi".

Errore del Consiglio Scolastico di Torino

Il Sig. Ministro appoggia il suo decreto sopra la proposta del Consiglio Scolastico di Torino motivata dalla mancanza di idoneità legale degli insegnanti, e l'inganno in cui il sac. Bosco volle trarre l'Autorità scolastica mandando una lista di insegnanti abilitati mentre in realtà si serviva di altri non abilitati.

La prima parte dell'asserzione è priva di fondamento poiché il medesimo Sig. R. Provveditore in data 2 gennaio asserisce di aver ricevuto il 15 novembre 1878 la nota dei Professori coi loro titoli legali intorno a cui non ebbe mai occasione di fare reclami. Dunque la proposta di chiusura è basata sopra l'errore.

Riguardo alla seconda parte dell'asserto che lo scrivente abbia voluto ripetutamente trarre in inganno l'autorità scolastica mi fa vergogna dover rispondere.

Sono 38 anni da che vivo in Torino servendo il Governo senza interesse di sorta unicamente guidato dalla carità cristiana, ho costantemente impiegato sostanze sollecitudini e vita pei poveri figli del popolo, ed ho la coscienza di poter dire che: Qualsiasi giudice severo metta pure a rigoroso esame quanto pubblicato colla stampa, detto verbalmente, operato nei varii tempi, non ho timore che possa imputarmi di aver voluto trarre le autorità in inganno. Ben lungi dal cercare la evasione della legge mi sono sempre messo di fronte colla più scrupolosa osservanza nel predicarla, osservarla, e farla osservare. Se tal volta ho chiesto benigna applicazione delle leggi alle Supreme Autorità, dalle quali fui sempre ben accolto e favorito, ciò sempre ho fatto non per me, ma sempre in favore de' miei poveri ed abbandonati fanciulli.

In quanto al sostituire insegnanti a quelli dati in nota al Sig. R. Provveditore si è già sopra risposto. Qui ripeto soltanto:

1° Non vi è alcuna legge che proibisca un Professore di togliere che in caso di bisogno possa farsi supplire restando egli tuttora responsabile della classe a lui affidata in un Istituto privato; tanto più quando il supplente ha titoli equipollenti. 2° Qui poi si deve nuovamente notare che negli Istituti privati vi è piena libertà di stabilire l'orario che torna a comodità degli insegnanti, perciò gli insegnanti titolari delle nostre classi potevano in realtà dichiarare, come in realtà hanno dichiarato per iscritto all'Autorità scolastica che essi non di nome ma di fatto erano gli insegnanti delle classi loro affidate (articolo 246).

Il giorno 25 dello stesso mese si fece appello al sig. Ministro perché si degni di leggere gli esposti schiarimenti notando che la brevità del tempo rendeva impossibile l'esecuzione del Decreto il 26 si pregava il sig. Prefetto di Torino a voler sospendere gli effetti del Decreto fino alla risposta del sig. Ministro. Il 28 il Sig. Prefetto risponde che se pel 30 non erasi data esecuzione al Decreto egli l'avrebbe fatto eseguire con quei mezzi che le leggi gli concedono. Il 30 giugno si dà comunicazione al sig. Prefetto che sono chiuse le scuole e che in ossequio alle leggi si studierà di dare collocamento agli allievi nel più breve termine possibile. Ed alcuni sono tosto inviati alla propria famiglia. Il giorno 2 luglio il sig. Prefetto concede alcuni giorni per dare sollecitamente gli esami dopo cui siano immediatamente allontanati dall'Istituto.

Ma dove inviarli mentre non pochi sono assolutamente orfani ed abbandonati;

altri provengono da lontani paesi ed anche da remote nazioni?
Obbl.mo esponente Sac. Gio. Bosco